

TRIBUNALE DI GENOVA – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

e contestuale e preliminare istanza di carattere cautelare

con richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante

pubblicazione sul sito del MIUR

per la sig.ra MERENDINO Domenica, nata a Palermo (PA) il 27.05.1968 (C.F.: MRNDNC68E67G273E), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Luigi SERINO (C.F: SRNLGU84A04A783E pec: luigiserino@puntopec.it) e Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U – marcolog giudice@avvpec.it) che la rappresentano e difendono per mandato in calce al presente atto e che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcolog giudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/546082

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)



3) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (C.F. 80152500106), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

4) USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani–Ufficio XI (C.F. 80003400811), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

5) USR LIGURIA - Ambito territoriale per la Provincia di Genova – Ufficio II (C.F. 80036490102) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

6) USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo - Ufficio I (C.F.80012100824) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

E NEI CONFRONTI DI

7) LABITA Maria Pia, (C.F. LBTMRP56H66G273G), nata a Palermo il 26.6.1956, ivi residente in via Generale Di Maria n. 65;

NONCHE'

8) Nei confronti di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (fase C dell'art. 6 del CCNL) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto



Ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.

OGGETTO: Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità e succ. rettifiche per il conseguente mancato trasferimento su ambiti della Provincia di TRAPANI dove si è proceduto al trasferimento su un "posto comune" di una docente con punteggio inferiore, priva di precedenza.

IN FATTO.

L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria, proveniente dalle Graduatorie a Esaurimento, immessa in ruolo, nell'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 1.9.2015, a seguito dell'accettazione della proposta di assunzione formulata ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. C), nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA "posto comune", provincia di destinazione Palermo e della conseguente sottoscrizione, in data 26.11.2015, di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all. 1).

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (all. n. 2), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, "*domanda di Mobilità territoriale per assegnazione*



ambito a livello nazionale”, indicando, oltre ai titoli validi per l’attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenza, in relazione a 150 tra Ambiti Territoriali e Province.

In particolare e per quel che qui rileva, la ricorrente ha indicato i seguenti ambiti territoriali della Regione Sicilia: 20- 19-17-18-21-22-27-28-01-02-03-04-05-11-12-06-07-08-09-10-13-14-15-16-25-26-23-24, indicati con i numeri d’ordine di preferenza da 1 a 28.

Giova evidenziare che la ricorrente indicava come preferenza *sub* n. 7 l’ambito territoriale 0027 e cioè l’Ambito territoriale di Trapani.

Elaborata dall’Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il punteggio di 68,00 punti, e l’ulteriore punteggio di 6,00 punti, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Isola delle Femmine (E350, *i.e.* il codice catastale del Comune) (all. 3).

In esito alle operazioni di mobilità, in data 29.7.2016, è stato comunicato alla ricorrente il di lei trasferimento per l’a.s. 2016/2017, presso l’Ambito Territoriale LIGURIA Ambito 001. Successivamente, con comunicazione inviata a mezzo *mail*, la ricorrente è stata informata dell’assegnazione, per il futuro triennio, presso l’Istituto GEIC82100P – I.C. ARENZANO (AMBITO LIG000001). (All. 4)

Il nominativo della ricorrente era, infatti, indicato nell’ Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria ad opera dell’Ufficio Scolastico



Provinciale di GENOVA, con indicazione, quale ambito di trasferimento:
Ambito Territoriale 19.

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, in data 4 agosto 2016, l'Ambito Territoriale per la provincia di Trapani, ha pubblicato il "*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*" (all. 5).

Siffatto bollettino veniva rettificato in data 7.9.2016 dal Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale della Provincia di Trapani (all. 7) che, in accoglimento della domanda di conciliazione ai sensi dell'art. 135 e ss. del CCN, disponeva che l'insegnante LABITA Maria Pia, nata a Palermo il 26.6.1956, con punteggio pari a 61 punti, era trasferita presso **l'AMBITO 27, su Posto Comune per la scuola primaria.**

Tuttavia, dalla lettura dell'istanza di conciliazione (all. 6), la ricorrente apprendeva che la collega LABITA aveva formulato la richiesta di tentativo di conciliazione per l'ottenimento di un posto presso un Centro di insegnamento per gli adulti (c.d. C.P.I.A.) e ciò «*in virtù della precedenza riconosciuta alla reclamante dall'A.T. Palermo*» ex art. 30 CCNI del 8.4.2016.

In altri termini, non è in dubbio che la sig.ra LABITA avesse richiesto la conciliazione al fine di far valere la propria priorità su tutte le fasi, ma al fine di ottenere – come spettantele - l'assegnazione di un posto in un Centro di insegnamento per gli adulti.



Ciò nonostante, l'Ambito territoriale di Trapani concedeva, alla insegnante LABITA, il trasferimento nell'Ambito 0027 in riferimento a un **Posto Comune dell'organico della scuola** (all. n. 7) in luogo dell'attribuzione di un posto nell'organico "autonomo" dell'istituzione scolastica autonoma dei c.d. C.P.I.A. (cfr. art. 2, d.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263)

L'istanza della signora LABITA, si ribadisce, era difatti volta a ottenere un posto nell'organico autonomo dei C.P.I.A. (centro di insegnamento per gli adulti) per cui la stessa vantava una priorità in virtù dell'art. 30 del CCNI.

Siffatta precedenza tuttavia riguarda l'organico autonomo dei Centri per gli adulti e vale solo ai fini dell'attribuzione di un posto C.P.I.A. non potendo operare per l'attribuzione di un posto comune della scuola primaria.

Per il posto comune la sig.ra LABITA era pertanto sprovvista di precedenza.

Non è difatti un caso che la priorità prevista dagli artt. 29 e 30 sia rimasta esclusa dal catalogo tassativo delle precedenze previsto all'art. 13 del CCNI trattandosi di una priorità che *«attiene alla peculiarità delle attività d'insegnamento»* (cfr. art. 29). L'art. 30 del CCNI difatti espressamente prevede *«una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A.»*.

Si ribadisce: la priorità vale solo ai fini dell'accesso ai C.P.I.A!

L'attribuzione di un posto comune alla predetta è pertanto frutto di un palese ed evidente errore.



Aver attribuito la precedenza a una docente con punteggio inferiore all'odierna ricorrente per il movimento su un Posto comune per la scuola dell'infanzia è equivalso a sottrarre alla stessa l'ottenimento di un posto nella regione di provenienza con evidente nocumento per la medesima che a quarantanove anni, dopo oltre sedici di servizio pre-ruolo prestato, è costretta a dover mutare la sede lavorativa a oltre mille chilometri di distanza dalla propria residenza.

In altri termini, il posto comune dell'Ambito 0027 è stato assegnato a una docente che aveva interposto un tentativo di conciliazione per un posto speciale sottraendolo di conseguenza all'odierna ricorrente che lo aveva indicato tra le preferenze.

In ragione di ciò è evidente l'errore in cui è incorso il Ministero convenuto per aver fatto assegnato un posto "comune" (codice AN), riconoscendo una peculiare priorità che il CCNI riconosce solo ai fini all'accesso ai predetti insegnamenti e non di certo ai fini dei posti ordinari (*id est* i posti comuni).

Il posto comune di contro sarebbe spettato all'odierna ricorrente che si ribadisce è in possesso un punteggio nettamente superiore.

Peraltro la odierna ricorrente aveva richiesto il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 e ss. CCNL scuola del 29/11/2007 ottenendo in tale sede, a dimostrazione dell'errore commesso dal Ministero convenuto, la proposta presso l'Ambito territoriale del LAZIO n. 6; proposta che veniva rifiutata dalla ricorrente che riteneva (e ritiene) illegittimo il trasferimento al di fuori della propria regione dove, come dimostrato fin qui, sono stati attribuiti posti



dell'organico di diritto su posto comune a docenti con punteggio inferiore e privi di precedenza (all. 8).

IN DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE:

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Com'è noto, la fonte primaria (art. 462-489D.Lgs. 297/1994) disciplinante le procedure di mobilità, sia territoriale, sia professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demanda a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie.

L'Ordinanza Ministeriale 241 del 8.4.2016 *“disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”*, precisando che *“Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”* del 8.4.2016.

Ed infatti, i contratti collettivi nazionali di comparto demandano alla contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale (vedi artt. 4 e 10 CCNL del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007).



Il d.lgs. 297/1994, dunque, considera la materia oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione.

Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., 25 marzo 2005, n. 6421):*“la previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001), nonchè, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001).*

In particolare, deve escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione.



Alla mobilità, infatti, possono aspirare i docenti già di ruolo Omissis....., con la conseguenza che la fattispecie non può essere ricondotta alla nozione allargata di "procedura concorsuale per l'assunzione", comprendente il passaggio da un'area funzionale ad altra (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15403; 10 dicembre 2003, n. 1886; 26 febbraio 2004, n. 3948), rispetto alla quale sono configurabili interessi legittimi non solo per i partecipanti alla procedura stessa, ma anche per il terzi in qualche modo 'interessati' (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15472). La conclusione è che la natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perchè una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva (C. Cost. n. 204 del 2004).

Principio, questo, ribadito dal recente intervento legislativo attuato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'inserimento dell'art. 1-bis: La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Di fronte all'attività non autoritativa e di diritto privato delle amministrazioni pubbliche, tutte le situazioni giuridiche soggettive degli interessati vanno



ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 C.c. ai fini dell'identificazione del giudice competente per la tutela.....omissis.....

In tal senso queste Sezioni unite si sono espresse ripetutamente, escludendo la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa in presenza di procedimenti di diritto privato (tra le numerose: Cass. s.u. 28 gennaio 1998, n. 847; 19 novembre 2001, n. 15539; 27 giugno 2002, n. 9342)”.

Alla luce dei principi superiormente riportati, deve ritenersi sussistere la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

NEL MERITO:

VIOLAZIONE MANIFESTA DEGLI ARTT. 6, 13, 29 e 30 CCNI, NONCHE’ DELL’ART. 1 DELL’ALLEGATO 1 AL CCNI.

L’art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi.

Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue:

“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le



operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”.

*Ai sensi dell’Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l’
“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI
DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO”, sub “effettuazione della fase
C – Ambiti Nazionali”, lett. e “trasferimenti dei docenti che non usufruiscono
di alcuna precedenza”, prevede:*

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

..... omissis.....”.

Infine, l’art. 29 del CCNI stabilisce che «in considerazione della peculiarità delle attività d’insegnamento i corsi funzionanti presso le strutture



ospedaliera o presso le istituzioni penitenziarie [...] è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi».

Siffatta norma deve essere letta unitamente al successivo articolo 30 il quale sancisce che *«analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, **ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A.**»*

E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 68 punti per l'Ambito 27 (richiesto in domanda alla preferenza n. 7) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta con precedenza rispetto alla docente che maturava sì una priorità su tutte le fasi: **ma non sul “posto comune”**.

Il dato testuale dell'art. 30 del CCNI è inequivoco allorquando e edifica una priorità finalizzata all'accesso ai corsi C.P.I.A.

Quanto previsto all'art. 30 altro non è che un canale preferenziale “teleologicamente orientato” rispetto all'attribuzione di insegnamenti speciali non potendosi siffatta priorità estendersi ai “posti comuni” così come effettuato dal provvedimento MIUR. AOOUSPTP. REG. UFF. 0012277 del 7.9.2016 del quale si chiede la disapplicazione stante la manifesta contrarietà al CCNI.

Il posto comune nella provincia di TRAPANI andava assegnato alla odierna recorrente.

L'agire dell'Amministrazione ha comportato, inoltre, una chiara violazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità,



che deve sorreggere l'operato della p.a. (art. 97 Cost.), come anche ritenuto dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Taranto (ordinanze, rispettivamente, n. Cronol. 28744/2016 del 16.9.2016 e pronunciata nel giudizio RG n. 8749/2016) che, sulla scorta violazioni di analoga natura a quella per cui è causa, hanno accolto i ricorsi presentati da docenti vistisi illegittimamente superare in graduatoria docenti con punteggio inferiore.

In particolare, il Tribunale di Trani così ha motivato l'accoglimento del ricorso: *“Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disperità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.) dell'art. 6 CCNI mobilità scuola.... e dell'ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, DPR 487/1994”.*

ISTANZA CAUTELARE

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

In relazione alla su indicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che i presupposti fondamentali per la concessione di una statuizione d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il



diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base della argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Si può infatti ritenere che nel caso di specie vi sia un concreto rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinari, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono del tutto evidenti: il trasferimento di parte ricorrente presso la sede illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di residenza, avrà effetti immediati fortemente negativi sulla condizione personale e familiare del docente, costretto ad abbandonare i propri affetti, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche della famiglia (dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio per poter raggiungere periodicamente i propri cari).

L'assoluta necessità, per parte ricorrente, di avere un immediato provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione che con il c.d. Piano di assunzioni straordinario il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile



ottenere il trasferimento nella sede spettante prima di un triennio. Vi è pertanto il concreto rischio di vedersi definitivamente privato del diritto ad ottenere la corretta sede di assegnazione.

In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.

In definitiva, il trasferimento della odierna ricorrente in una sede diversa da quella spettante espone la medesima al pericolo di un danno grave e irreparabile.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

A codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia - previa disapplicazione della nota MIUR AOOUSPTP. REG. UFF. 0012277 del 7.9.2016 e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente - così provvedere:

- IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED INAUDITA ALTERA PARTE
OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, l'assegnazione dell'esponente nell'ambito territoriale di Trapani, indicata nella



propria istanza di mobilità secondo l'ordine di preferenza n. 7 e, segnatamente, nell'ambito 0027, o in subordine in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze ivi indicate ed in considerazione del punteggio di titolarità.

- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il *“Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria* pubblicato in data 4.8.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l'ordine di preferenza n. 7, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Labita Maria Pia;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale Toscana 0019, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola primaria;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di TRAPANI, con il punteggio ottenuto di 68 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per



quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nella ambito indicato alla preferenza n. 7, illegittimamente attribuita a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni resistenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;

Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo;



Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI
DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte
ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle
autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella
vicenda processuale *de quo*, le posizioni di altri docenti collocati nella
graduatoria di mobilità, tali da legittimarne il loro ingresso in giudizio.

Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non
assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una
qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non
determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi
in *subiecta materia*, *“il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti
dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto
giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa conseguire il
proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti,
appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il*



riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso, intervenire volontariamente ex art. 150 cpc)” (Trib. Arezzo, sentenza n. 275/2013).

Ove si ritenga, però, che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso, ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltretutto onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

la giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria hanno soventemente disposto, ai sensi dell’art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa



rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intime;
- c) sunto dei motivi del ricorso;



- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell’art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l’anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell’inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

PRODUZIONI

- all. 1 Contratto a tempo indeterminato;
- all. 2 CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;
- all. 3 Attribuzione del punteggio ai fini della mobilità
- all. 4 Mail assegnazione ambito e mail assegnazione sede scolastica
- all. 5 Bollettino Trasferimenti AT Trapani
- all. 6 Istanza conciliazione Ins. Labita Maria Pia
- all. 7 Decreto rettifica bollettino movimenti AT Trapani del 7.9.2016
- all. 8 Verbale negativo di conciliazione della ricorrente del 31.8.2016



Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e che la ricorrente ha versato un contributo unificato pari a euro 259,00

Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

